



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI
SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E STIME

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 04-06-2015

OGGETTO: *Immobili di proprietà del Comune di Scandicci ubicati fuori del territorio comunale. Pagamento rata di acconto IMU giugno 2015.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale;

Viste le disposizioni di conferimento incarichi dirigenziali del Sindaco del Comune di Scandicci n. 140, protocollo 24341, del 27.05.2014 e n. 161, protocollo 37846, del 1.09.2014;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.2009**;

Vista la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29.09.2014** con la quale é stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016;

Vista la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 27.11.2014** con la quale é stato approvato l'assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Vista la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell' 8.01.2015** con la quale é stata approvata la gestione provvisoria del PEG 2015;

Preso atto:

- » che ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il Ministro dell'Interno, con decreto del 13.05.2015, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali al 30.07.2015;
- » che l'Amministrazione Comunale non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 ma la Giunta Comunale, col predetto atto n.

1 dell' 8.01.2015, ha approvato la gestione provvisoria del PEG nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

- » che ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267:

'1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. (omissis)

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. (omissis)

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

6. (omissis)

7.(omissis)';

- » che conseguentemente in tale situazione possono essere assunti impegni di spesa sul bilancio 2015 solamente nei limiti dei dodicesimi dell'importo indicato nel corrispondente capitolo per l'ultimo bilancio assestato, e quindi quello approvato con la predetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 27.11.2014, salvo che non si tratti di spese indispensabili, indifferibili e non frazionabili.

Considerato:

- che l'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012/2014 rimandando al 2015 l'applicazione a regime della tassazione;
- che anche gli Enti locali devono corrispondere tale tributo in relazione agli immobili di proprietà posti fuori del proprio territorio comunale, fatta eccezione per i casi di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, così come previsto dall'art. 9, co. 8, del decreto legislativo n. 14.03.2011, n. 23;
- che tra gli immobili di proprietà del Comune di Scandicci posti fuori del proprio territorio comunale e non ricomprendibili tra quelli oggetto di esenzione, come sopra indicato, risulta compresa una unità immobiliare urbana consistente nel sistema di edifici e manufatti costituenti il complesso denominato "*Centrale Idroelettrica di Bilancino*" posto nel Comune di Barberino di Mugello ed identificato nel foglio di mappa n. 116 dalla particella n. 394 - censito in categoria D/7 con rendita di Euro 14.646,00 - pervenuto in proprietà al Comune di Scandicci, per quota di 3,0 millesimi, in forza del **Decreto n. 19 del 23.12.2008 del Commissario per l'Invaso di Bilancino**, nominato tale con deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19.12.2007;

Dato atto:

- che ai sensi di quanto previsto dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, *'Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.'*
- che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228 – c.d. legge di stabilità 2013:

1. ... (omissis)...
 2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. ... (omissis)...*
 3. *' ... (omissis). Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*
 4. ... (omissis)...
- che ai sensi di quanto previsto dal comma 380 dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 – c.d. legge di stabilità 2013, così come successivamente modificato dal decreto-legge 31.08.2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013, n. 125, e dal decreto-legge 31.10.2013, n. 126:

'Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

 - a) ... (omissis)...
 - b) ... (omissis)...
 - c) ... (omissis)...
 - d) ... (omissis)...
 - e) ... (omissis)...
 - f) *é riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio. ... (omissis)...*
 - g) *i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;*
 - h) ... (omissis)...
 - i) ... (omissis)...
 - che ai sensi di quanto previsto dal comma 13-bis dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), del decreto-legge 2.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012, n. 44 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4, lett. b), del decreto-legge

8.04.2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6.06.2013, n. 64, *'A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 306. ... (omissis)... Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito sino alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; ... (omissis)... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. ... (omissis...)'*

- che nel Portale dell'Amministrazione Finanziaria del Dipartimento delle Finanze risulta pubblicata la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Barberino di Mugello n. 34 del 28.07.2014, recante le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, nella quale, per l'immobile sopra indicato, è fissata una aliquota pari al 10,6 per mille;
- che a seguito di quanto sopra indicato, la prima rata (o rata di acconto) dell'imposta di cui trattasi relativa all'anno 2015 da versare entro il 16.06.2015, arrotondata così come previsto dal comma 166 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, applicabile anche all'I.M.U. per effetto dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2011, risulta complessivamente pari ad Euro 16,00 di cui:
 - Euro 5,00 - pari al 50% della quota parte di propria spettanza calcolata sull'incremento di aliquota dello 0,30 per cento stabilita dal Comune di Barberino di Mugello con la deliberazione n. 20 del 28.06.2012- da versare al Comune di Barberino di Mugello (cod. F24 EP n. 360E) ai sensi di quanto indicato dal comma 380, lett. g), dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228;
 - Euro 11,00 - pari al 50% della quota parte di propria spettanza calcolata applicando l'aliquota standard dello 0,76 per cento - da versare allo Stato (cod. F24 EP n. 359E) ai sensi di quanto indicato dal comma 380, lett. f), dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228.
- che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del *'Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)'* del Comune di Barberino di Mugello approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 28.07.2014, in

vigore dal 1.01.2014, non deve essere eseguito alcun versamento solo nel caso in cui l'imposta annuale dovuta sia pari o inferiore ad Euro 4,00.

- che tale spesa é tassativamente regolata dalla legge e quindi non suscettibile di frazionamento.

DETERMINA

1. di dare atto, per quanto esposto in premessa, che occorre provvedere, entro il 16.06.2015, al versamento della prima rata (o rata di acconto) dell' I.M.U. per l'anno 2015 riferita all'immobile di proprietà del Comune di Scandicci, per quota di 3,0 millesimi, posto nel territorio del Comune di Barberino di Mugello (codice catastale A632) ed identificato al Catasto Fabbricati del medesimo comune nel foglio di mappa n. 116 dalla p.lla n. 394, censito in categoria D/7 con rendita di Euro 14.646,00.
2. di dare atto che la predetta prima rata (o rata di acconto) I.M.U. 2015 complessivamente dovuta dal Comune di Scandicci, sulla base della quota di proprietà posseduta, risulta pari a complessivi Euro 16,00 di cui Euro 5,00 da versare al Comune di Barberino di Mugello (cod. F24 EP n. 360E) ed Euro 11,00 da versare allo Stato (cod. F24 EP n. 359E).
3. di dare atto che il predetto importo di Euro 16,00 trova copertura al Capitolo n. 117000/42 "Imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile" del corrente esercizio finanziario – imp. n. 1056/2015.
4. di dare mandato al competente Servizio Ragioneria di liquidare il predetto complessivo importo di Euro 16,00 mediante mod. F24 EP, così come previsto per legge.
5. di dare atto che trattandosi di imposte obbligatoriamente dovute per legge il presente provvedimento non é soggetto agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI DI
SUPPORTO E AMMINISTRATIVI**

Dr. Antonello Bastiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.